

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

Oggetto: Art.11, c.1, legge regionale n.11/2022 - Determinazione dei criteri per la definizione della dotazione organica dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Direzione Risorse umane e strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO l'art. 11 comma 1, della legge regionale n.11/2022;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione risorse umane e strumentali, che contiene anche l'attestazione che dal presente atto non deriva né può derivare un onere a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del Direttore di Dipartimento Programmazione integrata, UE e risorse finanziarie, umane e strumentali;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di approvare i criteri per la definizione della dotazione organica dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca", ai sensi dell'art, 11, comma 1, della legge regionale n. 11/2022, di cui all'allegato A;
- di stabilire che l'allegato A costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La legge regionale n.11 del 12 maggio 2022 ha previsto la trasformazione dell’Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche – ASSAM da Ente pubblico economico in Ente pubblico non economico con la denominazione “Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”.

L’articolo 17 della citata legge prevede che il Consiglio di Amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento approvi, tra gli altri, l’atto di definizione della dotazione organica dell’Agenzia.

A tal proposito, l’art.11, c.1, della citata legge regionale stabilisce che: *“L’Agenzia dispone di una dotazione organica propria, determinata sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, si è proceduto a determinare i criteri per la definizione della dotazione organica dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”, così come esplicitati nell’allegato A.

In particolare si specifica che la dotazione organica di primo impianto debba essere adottata nel rispetto del principio di sostenibilità economico - finanziaria della relativa spesa, certificata dall’organo di revisione dei conti.

La stessa deve essere coerente con le funzioni attribuite all’Agenzia dalla LR n. 11/2022, dando quindi priorità alla previsione nell’organico di profili professionali idonei a fornire i servizi alle imprese di cui all’art. 2 comma 2, lett. a), nonché ad assolvere i compiti del servizio fitosanitario e agrometeorologico, di cui all’art. 2 comma 2 lett. b).

La copertura della dotazione organica dovrà avvenire prioritariamente con il personale proprio e con il personale della Giunta regionale assegnato; gli ulteriori posti vacanti dovranno essere ricoperti con le modalità di cui all’articolo 35, nonché dell’articolo 30, del D. Lgs. n. 165/2001, in coerenza con la programmazione del fabbisogno del personale da adottare nel rispetto dei vincoli di sostenibilità economico - finanziaria della relativa spesa.

Ai sensi di quanto disposto all’art. 11 comma 1 della LR n. 11/2022, con DGR. n. ___ del ___ è stato richiesto il parere alla competente Commissione assembleare, che in data _____ ha reso il parere favorevole in relazione al presente schema di deliberazione e all’allegato A, che ne costituisce parte integrante.

Dal presente atto non deriva spesa a carico del bilancio regionale.

Per le ragioni sopra esposte, si propone l’adozione di conforme deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Il dirigente della Direzione
(Daniela Del Bello)**

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014.

**Il direttore del Dipartimento
(Maria Di Bonaventura)**

Documento informatico firmato digitalmente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI

Allegato A

Criteri per la definizione della dotazione organica dell'Agenzia "Marche Agricoltura Pesca", ai sensi dell'art, 11, comma 1, della legge regionale n. 11/2022

La legge regionale n.11/2022, all'art.1, ha previsto la trasformazione dell'Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), in Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP).

L'AMAP è, quindi, ente strumentale della Regione Marche, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, sottoposta alla vigilanza e controllo da parte della Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n.13/2004 e ss.mm.ii.

Tale trasformazione ha comportato che la natura giuridica dell'agenzia mutasse da ente pubblico economico, in ente pubblico non economico. Di conseguenza, l'agenzia viene assoggettata a un più ampio novero di disposizioni, tra cui l'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, con conseguente applicazione dell'impianto normativo proprio di tutte le amministrazioni destinatarie delle disposizioni previste dal testo unico sul pubblico impiego.

La legge regionale n. 11/2022, all'art.11, comma 1, prevede che: *"L'Agenzia dispone di una dotazione organica propria, determinata sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare. I posti della dotazione organica sono coperti da personale proprio nonché dal personale assegnato dalla Giunta. Il personale del ruolo unico regionale può essere assegnato all'Agenzia con atti dei dirigenti competenti della Giunta nei limiti dei posti e delle qualifiche richieste dalla stessa Agenzia"*.

Il successivo comma 3 stabilisce che *"Il rapporto di lavoro del personale proprio dell'Agenzia è disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali e per il personale assunto ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Il relativo costo è a carico dell'Agenzia"*.

In relazione a tali premesse, di seguito vengono esplicitati i criteri per la definizione della dotazione organica dell'AMAP:

1. La dotazione organica di primo impianto, sia della dirigenza che del comparto, deve essere definita dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. d), tenendo conto dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia e degli obiettivi strategici correlati al Programma operativo di cui all'articolo 3, della legge regionale n. 11/2022, nel rispetto del principio di sostenibilità economico - finanziaria della relativa spesa, certificata dall'organo di revisione contabile.
2. la dotazione organica va predisposta in coerenza con l'assetto organizzativo di cui l'agenzia dovrà dotarsi, ai sensi dell'art. 12, della legge regionale n. 11/2022, con le disposizioni ordinamentali definite dal nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, nonché con le *"Linee di indirizzo per l'individuazione*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022.

Nella definizione della dotazione organica e nell'elaborazione del correlato piano triennale del fabbisogno di personale, dovranno essere previsti, in via prioritaria, i profili professionali di specialisti necessari all'assolvimento delle funzioni proprie dell'Agenzia, di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. n. 11/2022.

3. La copertura della dotazione organica dovrà avvenire prioritariamente con il personale proprio e con il personale della Giunta regionale assegnato temporaneamente.
4. Il personale appartenente al ruolo della giunta regionale da assegnare temporaneamente all'AMAP, verrà annualmente determinato, su indicazione della struttura regionale competente in materia, con atto della Direzione Risorse umane e strumentali, in coerenza alle funzioni attribuite all'AMAP.
In prima applicazione, il personale regionale assegnato all'AMAP è lo stesso che risulta già in servizio presso l'agenzia stessa alla data del 31.12.2022.
5. Gli ulteriori posti vacanti dovranno essere ricoperti con le modalità di cui all'articolo 35, nonché dell'articolo 30, del d.lgs. 165/2001, in coerenza con il programma dei fabbisogni del personale, da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 165/2001, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità economico - finanziaria della relativa spesa e previa idonea copertura finanziaria garantita dalle leggi di bilancio autorizzative della spesa.
6. Con riferimento al personale dirigente previsto in dotazione organica, il Direttore dell'AMAP è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 18/2021 e dal D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2022.
7. Le altre posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica di primo impianto, invece, saranno coperte ai sensi degli artt. 28 e 19 del D. Lgs. n. 165/2001, e in coerenza e conformità agli artt. n. 39 e 41 della L.R. n. 18/2022. Qualora gli incarichi vengano conferiti a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o a soggetti esterni di elevata e qualificata specializzazione, occorre tener conto dei criteri, delle modalità e, ove applicabili, dei limiti di cui ai commi 5 bis e 6 dell'art. 19 del D. Lgs. N. 165/2011. Come stabilito dall'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 11/2022, gli incarichi dirigenziali vengono conferiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.
8. La gestione economica, contributiva e previdenziale del personale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipula di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l'Agenzia non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale n. 11/2022.